COMUNE DI ROVIGO

SETTORE: Risorse umane, Gare e contratti, Autorità urbana, Cultura, Turismo, Eventi

www.comune.rovigo.it

Protocollo n.

Rovigo, 19 febbraio 2026

AL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

OGGETTO: **Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. e), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, a favore della S.I.A.E. ed A.N.A.C. - RELAZIONE**

Con la presente si relaziona, così come previsto dall'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del Comune, in merito a debiti fuori bilancio accertati a favore di S.I.A.E. ed A.N.A.C. al fine del riconoscimento della loro legittimità ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000, T.U.O.EE.LL.

a) Natura del debito e gli eventi che l'hanno originato

Si rileva quanto di seguito riportato:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 23/06/2023 è stato approvato il progetto artistico della stagione 2023/2024 nel quale era prevista la messa in scena:
  - dell'opera lirica "Il Turco in Italia" di G. Rossini il 21-23 e 25 febbraio 2024;
  - dell'opera lirica "Gianni Schicchi" di G. Puccini il 17 – 19 e 21 aprile 2024;
  - del concerto "Recital Pianistico pianoforte Arcadi Volodos" il 09/03/2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 09/08/2024 è stato approvato il progetto artistico della stagione 2024/2025 nel quale era prevista la messa in scena:
  - dell'evento "Premio Marco Tamburini - 8a edizione" il 05/12/2024;
  - del concerto "No Limits" il 19/01/2025;
  - evento Jazz "Bruce Forman Trio" del 15/02/2025;
  - evento Teatro Ragazzi "Gli Alcuni – Le Quattro Stagioni"del 21/02/2025;
  - evento Jazz "Carnival Bix" del 04/03/2025;

Per tali eventi, la vigente normativa – Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" – dispone l'obbligo di versamento alla SIAE dei diritti d'autore secondo le modalità e condizioni ivi previste (tipologie evento, affluenza, ubicazione, accesso, …).

A fronte dei predetti eventi, sono state emesse, nei confronti del Comune di Rovigo – Sezione Attività Teatrali:

1) in data 07/10/2025 la fattura nr. 1625035900 del 07/10/2025 (PG 73812/2025) da parte del fornitore S.I.A.E., con scadenza 08/11/2025 per l'importo complessivo di € 2.704,12 per i diritti dovuti nell'ambito dell'opera lirica "Il Turco in Italia" di G. Rossini andata in scena il 21-23 e 25 febbraio 2024;

2) in data 01/12/2025 la fattura nr. 1625042690 del 01/12/2025 (PG 89366/2025) da parte del fornitore S.I.A.E., con scadenza 03/01/2026 per l'importo complessivo di € 3.129,40 per i diritti dovuti nell'ambito dell'opera lirica "Gianni Schicchi" di G. Puccini andata in scena il 17 – 19 e 21 aprile 2024;
3) in data 07/10/2025 la fattura nr. 1625035901 del 07/10/2025 (PG 73902/2025) da parte del fornitore S.I.A.E., con scadenza 07/11/2025 per l'importo complessivo di € 413,82 per i diritti dovuti nell'ambito concerto "Recital Pianistico pianoforte Arcadi Volodos" realizzato il 09/03/2024;
4) in data 07/10/2025 la fattura nr. 1625035913 del 07/10/2025 (PG 73610/2025) da parte del fornitore S.I.A.E., con scadenza 06/11/2025 per l'importo complessivo di € 392,66 per i diritti dovuti nell'ambito dell'evento "Premio Marco Tamburini - 8a edizione" realizzato il 05/12/2024;
5) in data 07/10/2025 la fattura nr. 1625035912 del 07/10/2025 (PG 73611/2025) da parte del fornitore S.I.A.E., con scadenza 06/11/2025 per l'importo complessivo di € 487,17 per i diritti dovuti nell'ambito del concerto "No Limits" realizzato il 19/01/2025;
6) in data 07/10/2025 la fattura nr. 1625035914 del 07/10/2025 (PG 73729/2025) da parte del fornitore S.I.A.E., con scadenza 04/11/2025 per l'importo complessivo di € 137,62 per i diritti dovuti nell'ambito dell'evento Jazz "Bruce Forman Trio" realizzato il 15/02/2025;
7) in data 07/10/2025 la fattura nr. 1625035910 del 07/10/2025 (PG 73732/2025) da parte del fornitore S.I.A.E., con scadenza 07/11/2025 per l'importo complessivo di € 303,40 per i diritti dovuti nell'ambito dell'evento Teatro Ragazzi "Gli Alcuni – Le Quattro Stagioni" realizzato il 21/02/2025;
8) in data 07/10/2025 la fattura nr. 1625035917 del 07/10/2025 (PG 73729/2025) da parte del fornitore S.I.A.E., con scadenza 08/11/2025 per l'importo complessivo di € 137,62 per i diritti dovuti nell'ambito dell'evento Jazz "Carnival Bix" realizzato il 04/03/2025,

per un totale complessivo di € **7.705,81**.

Per tali spese non sussiste l'assunzione di regolare impegno di spesa, ed in particolare:

- per le fatture SIAE riferite agli eventi realizzati nell'anno 2024, la previsione di spesa per il fornitore SIAE inerente i diritti per le opere ed eventi facenti parte della Stagione teatrale, non risulta congrua rispetto alle necessità effettive;

- per le fatture SIAE riferite agli eventi realizzati nell'anno 2025, la previsione di spesa per il fornitore SIAE inerente i diritti per le opere ed eventi facenti parte della Stagione teatrale, risulta congrua rispetto alle necessità effettive, ma il relativo impegno risulta essere stato registrato con data posticipata rispetto alla realizzazione degli eventi elencati ai punti precedenti.

Inoltre, in data 25/09/2025 è stato acquisito da Anac il CIG (Codice Identificativo di Gara) B86C924C9A per la "Quota di comproprietà "Così Fan Tutte" edizione di Milo Manara 2023", per una trattativa con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi (AN). Tale trattativa, poi, non è stata positivamente conclusa, ma, in relazione al suo valore (€ 54.222,00, oltre Iva) ed al fatto di aver comunque ottenuto il CIG, era necessario procedere con l'assunzione del formale impegno di spesa a favore da Anac per poter pagare il contributo alla stessa dovuto e quantificato in € **35,00**, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

b) Ragioni giuridiche per la legittimità del debito

Tutte le voci e gli importo indicati ai precedenti punti sono di fatto e di diritto corretti e dovuti ai rispettivi beneficiari, in quanto trattasi di obblighi derivanti da attività messe in campo dal Comune di Rovigo nello svolgimento di attività e funzioni di propria competenza. Si tratta, quindi, di obbligazioni sorte al di fuori della normativa contabile che regola i procedimenti di spesa degli Enti locali; obbligazioni giuridiche legittime, dunque, originate però in elusione del regolare procedimento dell'impegno contabile di spesa e del correlato obbligo di registrazione nelle scritture contabili e che, a

determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all'articolo 194 del T.U.O.EE.LL., possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento. Non a caso, infatti, la giurisprudenza amministrativa ormai è consolidata nell'affermare come il procedimento di cui all'articolo 194 del T.U.O.EE.LL., rispondendo all'interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell'Ente locale, sia diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, non potendo lo stesso sopperire alla mancanza di un'obbligazione validamente assunta dall'Ente locale[1]. Anche per i giudici di legittimità i debiti fuori bilancio sono quelli per i quali, non esistendo copertura, la pubblica Amministrazione è tenuta al pagamento in virtù di obbligazioni giuridicamente perfezionate[2].

Si tratta, in sostanza, di spese assunte in violazione delle norme gius-contabili nei limiti della *utilitas* e dell'arricchimento dell'Ente.

c) Motivazioni dell'arricchimento e dell'utilità dell'Ente.

In termini generali, il riconoscimento del debito si fonda sostanzialmente sul principio dell'***indebito arricchimento***, articolato nelle due distinte forme dell'utilità acquisita, cioè apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico, e dell'arricchimento senza causa.

Nelle fattispecie in parola, sussistono senza dubbio entrambe le formule sia dell'utilità acquisita che dell'arricchimento senza causa, dato che l'Ente ha concretamente organizzato e svolto i singoli eventi culturali sopra indicati, erogando un servizio pubblico a beneficio della collettività, con la conseguente necessità di provvedere a tutte le spese a ciò correlate e normativamente previste.

d) Eventuale altra documentazione

Quanto al profilo della copertura finanziaria, come costantemente riconosciuto dalla stratificata elaborazione giurisprudenziale in materia, il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio esige che "*ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse*"[3], in modo da realizzare una stretta e imprescindibile sincronia tra riconoscimento e copertura, in quanto "*l'individuazione della copertura deve essere contestuale alla previsione dell'onere, oltreché congrua e attendibile*".

Con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 12/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva per € 7.705,81, così da stanziare nel capitolo di bilancio dedicato (Cap. U 05021.02.1901701701 – Siae a carico Ente) la necessaria dotazione finanziaria per la copertura del debito nei confronti della S.I.A.E., mentre € 35,00 per il debito nei confronti di Anac, trova già adeguata copertura nello specifico capitolo di spesa del bilancio di previsione 2026-2028, competenza 2026 (Cap. U 01031.03.0401301387 – Spese per servizi amministrativi ufficio gare).

Il debito in esame, derivante dall'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del T.U.O.EE.LL., nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, rientra tra quelli previsti all'art. 194, co. 1, lett. e), del T.U.O.EE.LL. Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di € 7.705,81 a favore di S.I.A.E. e di € 35,00 a favore di A.N.A.C., demandando al Settore competente l'adozione degli adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE
- Dott. Marco PLECHERO -

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e norme collegate

1 *Cfr*., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione V, 29 dicembre 2009, sentenza n. 8953.
2 *Cfr*. Corte di Cassazione, Sezione III, 27 aprile 2011, sentenza n. 9412.
3 *Cfr*. Corte Costituzionale, sentenza n. 274 del 2017, § 4 del considerato in diritto.